

COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO

AFFIDO

FAMILIARE

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 18
(PATERNO'-BELPASSO-RAGALNA-ASL 3)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 04 del 7 febbraio 2007

ART. 1

DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'affidamento familiare è un'attività che sostiene la tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari e della specifica situazione di disagio.

2. L'affidamento familiare è un intervento "a termine" di aiuto e sostegno particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive ed educative.

3. Un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare, che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2).

4. L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva culturale.

5. I minori possono essere affidati fino al 17° anno di età.

6. Possono essere italiani o stranieri.

ART. 2

ATTUAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale attua l'Affido Familiare, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, sia come strumento preventivo in situazioni di difficoltà familiare non necessariamente patologiche, sia come intervento riparatore in situazioni critiche.

2. Il Servizio Sociale Comunale ricorre all'Affido Familiare solo dopo aver verificato l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine, previa elaborazione di un progetto specifico d'intervento, orientato al sostegno della famiglia stessa e rivolto al recupero delle sue potenzialità.

ART. 3

AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE

1. L'Affido Familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore.

2. Tale affido è disposto su proposta del Servizio Sociale Comunale e del Centro Affidi, reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio.

ART. 4

AFFIDO GIUDIZIALE

1. L'Affido Familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

2. In tal caso provvede il tribunale per i minorenni del luogo ove risieda il minore, qualora sussistano le condizioni previste all'art. 330 e seguenti del Codice Civile.

3. L'Affido Familiare si realizza con modalità di tipo: residenziale, diurno e parziale; inoltre può essere di: breve, medio o lungo termine.

- **Residenziale:** quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

- **Diurno:** quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera rientra a casa dai propri genitori.

- **Parziale:** situazioni che richiedono lo svolgimento dell'Affido nel fine settimana, nei periodi di vacanza, o per singole giornate, etc., anche con il supporto di servizi a sostegno.

4. L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché vengano risolti i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine.

5. L'Affido non può protrarsi oltre il termine di anni due, prorogabili dal tribunale per i minorenni.

6. Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi; persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare.

ART. 5

FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. Chi decide di dare la propria disponibilità all'affido, si deve rivolgere al Servizio Sociale Comunale e deve intraprendere un percorso finalizzato all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento.

2. Tale percorso prevede incontri e confronti con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto, promossi dai servizi sociali.

3. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

4. I criteri di individuazione delle famiglie affidatarie sono i seguenti:

- integrazione nell'ambito sociale;
- idonea unità familiare ed un buono stato di salute dei componenti;
- caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti;

- capacità educative ed affettive;
 - disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni del Giudice Tutelare o tribunale dei minorenni.
5. Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:
- ad accogliere presso di sé il minore;
 - a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
 - a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
 - ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
 - a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
 - a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dal Servizio Sociale Comunale e/o dal Centro Affidi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto.

ART. 6

FAMIGLIA DI ORIGINE

1. La famiglia di origine si impegna a:
- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
 - rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
 - favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e Centro Affidi e con gli affidatari, il rientro in famiglia del minore.

ART. 7

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. Il Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Centro Affidi del distretto attua le seguenti linee di attività:
- promuovere la divulgazione delle problematiche e l'informazione sui temi dell'Affido;
 - provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;

- inoltrare la proposta dell’Affido al Responsabile dell’U.O. Servizi Sociali del Comune con i moduli predisposti per sottoscrivere l’impegno degli affidanti e degli affidatari;
- raccogliere tutti i dati, relativi alle aspiranti famiglie affidatarie;
- mantenere la collaborazione con gli operatori del Centro Affidi che organizzeranno i corsi di preparazione alle famiglie;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l’andamento;
- preparare un progetto dettagliato di affido del minore e della famiglia di origine;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d’origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni ove non ci siano prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno socio-psico-pedagogico per tutta la durata dell’affido.

ART. 8

CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

1. Le figure previste per la costituzione del Centro Affidi Distrettuale sono:
 - a – Dirigente Amministrativo
 - b – Assistente sociale
 - c – Psicologo
 - d – Pedagogista o figura in possesso di Laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione;
 - e – Esecutore Amministrativo

2. È prevista, altresì, la figura di un Operatore d’appoggio ai servizi.

3. L’attività del Centro Affidi sarà articolata nel seguente modo:
 - a – Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, provenienti dai servizi territoriali, e valutazione congiunta della proposta d’affidamento familiare;
 - b – Abbinamento minori – soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L’équipe del Centro Affidi e gli operatori del Servizio Sociale Comunale provvedono all’abbinamento e definiscono il progetto educativo;
 - c – Verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
 - d – Progettazione congiunta (Centro Affidi – Servizi Sociali) delle fasi di rientro del minore presso la famiglia d’origine, oppure delle iniziative da adottare per sostenere il minore nella ricerca di altre soluzioni;
 - e – Promozione della nascita dei gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell’esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);

f – Condivisione, con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore, del processo maturativo e delle eventuali problematiche relative ai minori, alle famiglie affidatarie e alle famiglie d'origine;

g – Individuazione delle esigenze di sostegno psicologico-clinico per i minori e le coppie affidatarie, nei casi di particolare problematicità, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie territoriali e della scuola;

h – Promozione di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni necessarie per rendere completamente operanti i progetti concordati;

i – Valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e con gli operatori territoriali;

l – Organizzazione, gestione ed aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;

m – Partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

ART. 9

IMPEGNI DEL COMUNE

1. L'U.O. Servizi Sociali dispone l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore.

2. Il Comune corrisponderà mensilmente alle famiglie, come prescritto dall'art. 10 della L.R. n. 10/03, una indennità di accompagnamento pari a:

- € 350,00 mensili per ogni minore affidato;
- nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale e del Centro Affidi o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincoli di parentela con il minore entro il 4° grado, provvede all'erogazione di un bonus mensile, per i soli affidi a tempo pieno, nella misura di € 250,00 mensili.

3. I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, etc.) vengono determinati in ragione di 1/30 per ogni giorno di effettiva permanenza presso la famiglia affidataria.

4. È previsto anche un rimborso per interventi di cura e di particolare rilevanza, dietro richiesta motivata e documentata della famiglia affidataria.

5. **Assicurazione.** I minori in affidamento sono assicurati dal Comune per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

ART. 10

Conclusione dell'affido

1. L'Affido si conclude al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di Affido, nel rispetto della situazione e nell'interesse del minore.

2. In casi di estrema necessità, se alla data di scadenza del progetto di Affido dovessero persistere le condizioni di disagio, è possibile rideterminare le scadenze del progetto di affido, previo accordo tra le parti in caso di Affido consensuale, o tramite nuova disposizione da parte del tribunale per i minorenni.

ART. 11

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore nazionali e regionali in materia.